

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Con il presente disciplinare si stabiliscono le modalità di realizzazione dei corsi formativi finanziati, le condizioni e limiti di erogazione del contributo riconosciuto con il voucher, le modalità della gestione amministrativa e della rendicontazione finale.

ART. 1 (Tempi per la realizzazione del corso)

Il soggetto proponente ed attuatore, si obbliga a concludere i percorsi formativi approvati entro e non oltre il **31 maggio 2014, per quelli riguardanti l'annualità 2013, mentre per quelli riguardanti il 2014 dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2014**. Il mancato rispetto di tale termine, comporta l'annullamento dell'atto di concessione per i soli corsi non conclusi entro tale data. L'avvio e la conclusione delle attività dovranno essere comunicate, con i relativi moduli, alla **Regione Molise – Servizio Politiche per l'Occupazione della Regione Molise in via Toscana n. 51 - 86100 Campobasso**

ART. 2 (Sede delle attività di formazione)

Per i soggetti iscritti nell'elenco degli Organismi di Formazione Professionale accreditati presso la Regione Molise, di cui alla D.G.R. n. 533 dell'8 agosto 2012 e s.m.i., l'attività di formazione si svolgerà presso una delle sedi operative accreditate dell'Organismo di Formazione. Per i datori di lavoro che non sono soggetti all'accREDITAMENTO (punto 3.3 lettera d della citata Deliberazione), la formazione dovrà svolgersi in locali secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 7 dell'allegato A della D.G.R. dell'08 agosto 2012, n. 537. Nella comunicazione di avvio delle attività il soggetto proponente ed attuatore deve indicare le sedi presso le quali svolgere le attività di formazione previste dal progetto.

ART. 3 (Obblighi del soggetto proponente ed attuatore)

Gli obblighi del soggetto proponente ed attuatore sono i seguenti:

- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e in materia di sicurezza;
- predisporre i registri obbligatori curandone la vidimazione da parte della Regione;
- mantenere presso la sede operativa i registri;
- assicurare la conformità dello sviluppo delle attività secondo il corso approvato;
- fornire tutte le informazioni necessarie ai fini delle verifiche e dei controlli da parte della Regione;
- presentare entro e non oltre 10 giorni dalla data di conclusione dell'attività d'aula, la richiesta di liquidazione delle competenze spettanti secondo quanto previsto al punto 8.5 della Direttiva
- comunicare alle imprese il dettaglio delle ore di formazione svolte dall'apprendista e che lo stesso ha assolto il percorso formativo o non ha assolto il percorso formativo; in questo ultimo caso sarà cura

dell'azienda fargli recuperare a proprie spese le ore mancanti;

- obbligo di cooperare al monitoraggio regionale.

ART. 4 (Verifica ispettiva)

La Regione, con personale dipendente o propri delegati, può effettuare in qualsiasi momento, anche senza preavviso, verifiche ispettive volte a controllare la corretta realizzazione delle attività, nonché l'assolvimento di tutti gli adempimenti correlati ad aspetti amministrativi, gestionali e la tenuta dei registri obbligatori. Il soggetto proponente ed attuatore è tenuto ad esibire, a semplice richiesta, atti e documenti concernenti le attività. Il soggetto proponente ed attuatore deve assicurare la massima collaborazione ai funzionari regionali, o propri delegati, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle attività progettuali e di salvaguardia dei diritti degli apprendisti.

Art. 5 (Variazioni e modifiche del corso)

Tutte le modifiche inerenti i corsi concessi dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio competente.

Formano oggetto di semplice comunicazione le variazioni di orario e di data delle lezioni, la sospensione e l'annullamento delle lezioni, la variazione dei docenti già previsti in calendario.

Non possono in ogni caso, essere modificati il profilo professionale e gli obiettivi formativi previsti nel corso approvato, pena l'annullamento della concessione dello stesso.

Qualora uno dei componenti l'ATI o l'ATS, venisse meno, questo potrà essere sostituito con un altro soggetto che abbia le stesse caratteristiche e svolga lo stesso ruolo.

Non saranno convenzionati ATI o ATS con numero di componenti diversi da quelli previsti in progetto. Lo stesso vale per i partner del corso .

ART. 6 (Clausole di esonero di responsabilità)

Il soggetto proponente ed attuatore è unico responsabile per tutto quanto concerne l'esecuzione del corso approvato. Il soggetto proponente ed attuatore è altresì unico responsabile in sede civile e in sede penale in caso di infortuni al personale addetto o a terzi. Il soggetto proponente ed attuatore solleva la Regione da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione. La responsabilità relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il soggetto proponente ed attuatore e terzi fanno capo in modo esclusivo al soggetto proponente ed attuatore, che esonera espressamente la Regione da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere. Il soggetto proponente ed attuatore è, in ogni altro caso e comunque, tenuto a risarcire la Regione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dall'atto di concessione. Il soggetto proponente ed attuatore è

altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda, di ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto del contributo; tanto che è disposto l'annullamento della concessione e del finanziamento qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR n.445/00 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

ART. 7 (Modalità di erogazione del finanziamento)

Per i progetti ammessi a finanziamento, il contributo viene erogato ai singoli soggetti proponenti ed attuatori, previa verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità dell'impresa o delle imprese costituenti A.T.I./A.T.S, nel seguente modo:

- frequenza effettiva minore del 20% delle ore previste: non viene riconosciuto alcun contributo;
- frequenza effettiva uguale o maggiore del 20% delle ore previste: riconoscimento dell'importo del voucher per ciascuna ora effettivamente frequentata dall'apprendista e risultante dal registro di classe;
- frequenza effettiva uguale o superiore all'80% delle ore previste: riconoscimento del 100% del valore del voucher.

Entro 10 giorni dalla data di conclusione della formazione, il soggetto attuatore trasmetterà al Servizio Politiche per l'Occupazione la richiesta di liquidazione delle competenze spettanti, formulata secondo l'apposito modello "H" predisposto dalla Regione, allegando la seguente documentazione:

1. Prospetto riepilogo presenze; (modello I)
2. Dichiarazione Tracciabilità flussi finanziari; (modello L)
3. Fattura intestata alla Regione Molise - Servizio Politiche per l'Occupazione, - Via Toscana, 51, - Campobasso – Partita I.V.A. n.00169440708, contenente l'importo da liquidare indicando nella causale: titolo, durata e codice identificativo del corso formativo, con relativa marca da bollo.

Il Servizio Politiche per l'Occupazione provvederà alla liquidazione, con Determina del Direttore del Servizio, dell'importo spettante previa acquisizione del verbale di controllo redatto dal Servizio Rendicontazione, Controllo e Vigilanza della Direzione Generale della Giunta - Area Terza , e verifica della regolarità contributiva del soggetto attuatore, effettuata d'ufficio mediante richiesta di emissione del D.U.R.C..

Tale contributo sarà accreditato su conto corrente Bancario o Postale, dedicato anche non in via esclusiva, intestato al Soggetto proponente ed attuatore, debitamente comunicato sull'apposito modello "L" al Servizio Politiche per l'Occupazione della Regione Molise in Via Toscana, 51.

Il Soggetto proponente ed attuatore per ottenere il pagamento delle somme dovute deve rispettare quanto previsto dall'art. 11 della "Legge Regionale 20 agosto 2010, n. 16", che di seguito si riporta integralmente:

Art. 11 (legge regionale n. 16 del 20/08/2010)

Obbligo di cooperare al monitoraggio regionale

- 1. Il soggetto proponente ed attuatore, responsabile dell'attuazione dell'intervento, ha l'obbligo di fornire i dati e le informazioni del monitoraggio, relativi allo stato di avanzamento dell'intervento oggetto di concessione, sulla cui base lo Stato e l'Unione europea erogano e trasferiscono i finanziamenti alla Regione, mediante l'aggiornamento dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale.*
- 2. Il soggetto proponente ed attuatore ha, altresì, l'obbligo di alimentare il sistema di monitoraggio, nel rispetto delle esigenze informative legate alla programmazione regionale e alla fonte finanziaria.*
- 3. I dati concernenti il monitoraggio devono essere restituiti attraverso le modalità e le istruzioni che sono indicate dall'amministrazione regionale. In ogni caso, il soggetto proponente ed attuatore risponde con immediatezza ad ogni richiesta dell'amministrazione regionale in materia di monitoraggio.*
- 4. L'inadempimento agli obblighi di monitoraggio di cui ai commi precedenti comporta, sempre la sospensione dei pagamenti dall'amministrazione regionale al soggetto proponente ed attuatore. Il protrarsi di tale inadempienza per un ciclo annuale di monitoraggio comporta il disimpegno delle risorse sul relativo capitolo di bilancio regionale e, previa revoca del provvedimento di concessione dell'intervento, il conseguente recupero delle risorse allo stesso erogate in qualità di soggetto proponente ed attuatore.*
- 5. Il provvedimento regionale di concessione dei finanziamenti e i relativi disciplinari devono, a pena di nullità, menzionare specificatamente le prescrizioni e le sanzioni di cui al presente articolo.*

ART. 8 (Rinvio)

Si rinvia, per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, alle disposizioni della Direttiva per l'annualità 2013 relativa alla presentazione di progetti inerenti l'offerta di formazione formale esterna per i contratti di apprendistato professionalizzante, nell'ambito di quelli già in essere prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 167/2011 e alla normativa vigente in materia.

ART. 9 (Annullamento dell'atto di concessione)

In caso di mancata osservanza del presente disciplinare, nella realizzazione del corso concesso, da parte del soggetto proponente ed attuatore

, la Regione procederà all'annullamento dell'atto di concessione per il corso stesso, previa diffida ad adempiere nel termine di 15 giorni,

ART. 10 (Validità ed efficacia della concessione)

Il presente Atto di Concessione ha validità e produce i suoi effetti, per ogni singolo corso, fino alla notifica del provvedimento amministrativo di approvazione finale delle risultanze dello stesso.

ART. 11 (Tutela della riservatezza)

Tutti i dati forniti in virtù del presente disciplinare saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 .

ART. 12 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente atto, il Foro competente è quello di Campobasso.